

Studio Legale
AVV. ALBERTO BELLET
Via Flavio Stilicone, 28
00175 - Roma

Tel (+39) 06/76965882 - Fax (+39) 06/89280258
e-mail: avv.bellet@virgilio.it - PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

per

- LORENZONI GIACOMO, nato a Tarano (RI) il 27 agosto 1953 e residente in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, C.F. CLRNGCM53M27L046S, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flavio Stilicone n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Bellet (C.F. BLLLR72P19F205Q, [fax +39 06/89280258](tel:+390689280258), [PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org](mailto:albertobellet@ordineavvocatiroma.org)), che lo rappresenta e difende nel giudizio, giusta delega in calce al presente ricorso;

- *ricorrente* -

contro

- ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 01320740580, con sede legale in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n. 76, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

- *convenuto* -

per la cassazione

della sentenza n. 1936/2016 emessa *inter partes* dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, G.R. dott.ssa Vittoria Di Sario, a definizione del giudizio R.G. n. 3013/2015, comunicata dalla cancelleria a mezzo PEC al difensore domiciliatario dell'odierno ricorrente in data 26 marzo 2016 (doc. n. 1 in allegato al presente ricorso).

*** **

Avverso siffatta pronuncia della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1936/2016 del 26 marzo 2016, erronea ed ingiusta, propone ricorso

per cassazione il sig. Giacomo Lorenzoni, a mezzo del sottoscritto difensore, chiedendone l'integrale riforma per i motivi qui di seguito esposti.

I° ED UNICO MOTIVO: ART. 360, N° 3, C.P.C. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO AL COORDINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMI 58 E 61, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, DELL'ART. 327 C.P.C., DELL'ART. 429, COMMA 1, C.P.C. E DELL'ART. 12, COMMA 1, PREL. C.C. - INDIVIDUAZIONE DEI CORRETTI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER L'APPLICAZIONE DEL TERMINE C.D. "LUNGO" PER LA PROPOSIZIONE DEL "RECLAMO" AVVERSO LA SENTENZA CHE DECIDE SUL RICORSO EX ART. 1, COMMI 51 E SS., DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, OVE DETTA SENTENZA NON SIA STATA COMUNICATA E/O NOTIFICATA ALLA PARTE RECLAMANTE

Già ad una prima lettura della qui gravata pronuncia della Corte di Appello di Roma emerge *ictu oculi* come la medesima sia il frutto di una spaccata violazione e falsa applicazione dei canoni normativi disciplinanti l'istituto del reclamo *ex art. 1, commi 58 e 61, L. n. 92/2012*, nel momento in cui ha preteso di gravare sulle parti del giudizio instaurato con ricorso *ex art. 1, commi 51 e ss., della medesima disciplina speciale in materia di impugnativa dei licenziamenti / (c.d. "Legge Fornero")*, l'onere di proporre, per l'appunto, il reclamo avverso la relativa pronuncia definitiva entro il termine breve di trenta giorni, decorrente (non dalla comunicazione o dalla notificazione della "reclamanda" sentenza, così come espressamente statuito dal sopra richiamato art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, bensì) dalla pubblicazione della medesima statuizione, ove essa sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 429, 1° comma, c.p.c. (così come ridefinito dalla recente novella apportata dall'art. 53, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n.- 133/2008), ovvero mediante pronuncia in udienza «(...) dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...)».

Ciò che si vuol significare è che l'intera pronuncia oggetto del presente ricorso per cassazione si appalesa incentrata su di un unico presupposto logico-giuridico, assolutamente immeritevole di condivisione: vale a dire la

sostanziale equiparazione tra le nozioni di "comunicazione" e di "notificazione" della sentenza pronunciata sul ricorso proposto ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012, da un lato, e quella di "pubblicazione" della medesima pronuncia mediante la sua lettura in udienza, dall'altro lato.

In pratica, la Corte di Appello ha ritenuto che la posizione della parte che sia risultata soccombente all'esito del giudizio sul ricorso *de quo*, in virtù di una sentenza emessa, per l'appunto, nelle forme previste dal novellato art. 429, comma, 1, c.p.c. - ovvero mediante lettura del dispositivo e della motivazione in udienza - vada sostanzialmente assimilata a quella in cui la medesima parte soccombente si sia venuta a trovare nella diversa ipotesi di avvenuta comunicazione e/o notificazione di una pronuncia giudiziale emessa (non nelle forme contestuali testé indicate, bensì) in un momento successivo rispetto alla chiusura dell'udienza di discussione, mediante deposito in cancelleria entro i dieci giorni successivi dall'udienza di discussione, così come previsto dall'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012. Nei due casi in questione - secondo la qui criticata ed avversata logica seguita dal Giudice Collegiale - andrebbe parimenti applicato il termine breve di trenta giorni per la proposizione del "reclamo" ex art.1, comma 58, L. n. 92/2012 (in luogo di quello lungo di sei mesi dalla pubblicazione, applicabile in virtù del rinvio recettizio all'art. 327 c.p.c. operato dal comma 61 della medesima norma) in quanto in entrambe le fattispecie sussisterebbe il medesimo presupposto circostanziale affinché abbia ad applicarsi detto termine breve: vale a dire l'acquisto conoscenza in capo alla parte soccombente, eventualmente interessata a proporre reclamo avverso la statuizione per lei sfavorevole, di quelli che sono i termini e le motivazioni a quest'ultima sottesi.

Invero, il Giudice Collegiale ha ritenuto che pure nell'ipotesi in cui la pronuncia della sentenza sul ricorso ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012 sia avvenuta, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante lettura in udienza «(...) del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...)», la parte soccombente venga posta nella possibilità di conoscere con precisione tanto l'esito negativo del giudizio (dal quale discende l'interesse ad impugnarne la statuizione definitiva), quanto le motivazioni che vi hanno condotto, alla stessa stregua di quanto si verifica laddove essa abbia ricevuto formale comunicazione e/o notificazione del testo integrale della sentenza (ove pubblicata mediante deposito nella cancelleria del giudice pronunciante

nel termine di cui all'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012).

Senonché, un simile iter logico-argomentativo si appalesa inficiato da un macroscopico vizio per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, come qui appresso evidenziato.

In via assolutamente preliminare rispetto a qualsiasi ulteriore considerazione, deve osservarsi come la soluzione interpretativa adottata dalla Corte di Appello artefice della qui gravata pronuncia sia frutto di un'operazione esegetica quanto mai macchinosa ed artificiosa (ai limiti della "contorsione" argomentativa) incentrata sull'assimilazione della disciplina processuale in materia di reclamo *ex* art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 avverso la sentenza pronunciata sul ricorso proposto ai sensi dei commi 51 e ss della medesima norma, a quella dettata dall'art. 281 *sexies* c.p.c. per la diversa fattispecie del regolamento di competenza.

Prima di addentrarsi nella disamina delle specifiche argomentazioni costruite dal Giudice Collegiale a supporto del proprio convincimento, la scrivente difesa non può esimersi dal rilevare come la statuizione *de qua* integri una lapalissiana violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 12, comma 1, prel. c.c., in forza del quale «*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (...)*». Siffatto canone di interpretazione c.d. "letterale" rappresenta, nel vigente sistema delle fonti del diritto, il primo e fondamentale punto di riferimento per potersi addivenire ad una corretta ricostruzione della reale portata disponente e vincolante propria di ogni norma, sostanziale o processuale che essa sia.

Ebbene, ove applicato al dettato dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, a mente del quale «*(...) il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore*», **il criterio ermeneutico in questione non può che condurre ad una sola, ragionevole conclusione: quella di individuare, quali uniche fattispecie alternative e concorrenti tra loro, idonee a far decorrere il termine breve per la proposizione del reclamo *de quo*, la "comunicazione" della sentenza che abbia definito il ricorso proposto *ex* art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012, operata dalla cancelleria del Giudice pronunciante ai sensi dell'art. 133 c.p.c., ovvero la "notificazione" della medesima statuizione definitiva**

effettuata in favore di una parte e su istanza dell'altra, secondo una delle plurime forme consentite dalla legge (tramite Ufficiale Giudiziario, a mezzo posta raccomandata o via PEC).

Al di fuori di una "comunicazione" e/o di una "notificazione" intese nei termini formali testé precisati, non vi è spazio, in virtù della lettera dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, per alcun'altra fattispecie idonea a determinare la decorrenza del termine breve imposto dall'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, ai fini della proposizione dello strumento di impugnativa ivi disciplinato. E tantomeno potrà essere ritenuta idonea a far decorrere siffatto termine decadenziale l'avvenuta pronuncia della sentenza in udienza, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, nelle forme previste dall'art. 429, comma 1, c.p.c., che è cosa completamente diversa, sia ontologicamente che giuridicamente, tanto dalla "comunicazione" della medesima pronuncia operata dalla cancelleria nei confronti di tutte le parti, sia dalla notificazione della stessa attuata su impulso della sola parte interessata nei confronti delle altre.

Ed è proprio sotto il profilo concernente la pretesa equiparazione delle modalità di pronuncia della sentenza *ex art. 429, comma 1, c.p.c.* ad una sorta di "implicita comunicazione" della stessa a tutte le parti del giudizio, siano esse effettivamente presenti o meno al momento della lettura datane dal Giudicante, che la qui gravata statuizione della Corte di Appello di Roma denuncia il suo più grave limite. A ben vedere, tutti gli sforzi profusi dal Giudice Collegiale nel tentativo di rendere equipollenti, ai fini di cui è causa, le due fattispecie *de quibus* (pronuncia della sentenza in udienza *ex art. 429, comma 1, c.p.c.* e comunicazione della stessa sentenza ad opera della cancelleria *ex art. 133 c.p.c.*), mediante l'applicazione analogica dei principi giurisprudenziali elaborati con riferimento al termine previsto dall'art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, sono inevitabilmente destinati a fallire nel momento in cui si scontrano, ancora una volta, con l'inequivocabile tenore letterale dell'art. 281 *sexies*, c.p.c. (vale a dire la norma processuale contenente la disciplina della pronuncia della sentenza

in udienza da parte del Giudice monocratico ordinario, invocata dalla Corte di Appello al fine di assimilarvi la fattispecie di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c.), a mente del quale «(...) il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza (...) e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

E infatti, tale ultima disposizione, alla stregua del "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12, comma, 1, prel. c.c.) - lungi dall'equiparare le modalità di definizione del giudizio ivi contemplate ad una vera e propria "comunicazione" e/o "notificazione" del relativo provvedimento decisionale - si limita a stabilire che, qualora il Giudicante abbia ritenuto di adottare una simile forma definitoria, dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto, la pedissequa sottoscrizione del relativo verbale di udienza equivale, a tutti gli effetti di legge - solo ed esclusivamente alla "pubblicazione" della sentenza, che è cosa ben diversa, sia ontologicamente che giuridicamente, tanto dalla "comunicazione" di detta statuizione definitoria, quanto dalla sua "notificazione".

Ma allora, se le modalità di pronuncia della sentenza "in udienza" (così come contemplate, in termini sostanzialmente analoghi, sia dall'art. 281 sexies c.p.c. che dall'art. 429, comma 1, c.p.c.) sono tali da integrarne la "pubblicazione" a tutti gli effetti di legge, va da sé che anche tale particolare forma di "pubblicazione" dovrà essere trattata alla stessa identica stregua di quella avvenuta, - con specifico riferimento al giudizio sul ricorso proposto ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012 - mediante il deposito della sentenza in cancelleria entro il termine di dieci giorni dall'udienza di discussione, giusta la previsione di cui al comma 57 della medesima L. n. 92/2012. Ciò che si vuol dire è che pure la pubblicazione avvenuta nelle forme e secondo le modalità disciplinate dal combinato disposto degli artt. 281 sexies e 429, comma 1, c.p.c. - allo stesso modo di quella effettuata successivamente alla chiusura dell'udienza di discussione, mediante deposito nella cancelleria del giudice pronunciante - sarà idonea a far decorrere solo ed esclusivamente il termine di impugnativa c.d. "lungo"

previsto dall'art. 327 c.p.c. (richiamato, con rinvio recettizio, dall'art. 1, comma 61, L. n. 92/2012), pari a sei mesi, per l'appunto, dall'avvenuta pubblicazione della sentenza (a prescindere dalla forma in cui essa sia avvenuta, se letta in udienza e sottoscritta a verbale, oppure se successivamente deposita in cancelleria), mentre non potrà produrre alcun effetto decadenziale in relazione al termine c.d. "breve" di cui all'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, non essendo in alcun modo equiparabile né ad una "comunicazione", né tantomeno ad una "notifica" della sentenza.

Ma v'è di più.

La lettura in udienza avviene attraverso il solo strumento dell'oralità, mentre tanto la comunicazione quanto la notificazione presuppongono indefettibilmente la trasmissione per iscritto del testo della sentenza in favore della parte titolare di interesse ad impugnarla, perché a lei sfavorevole. Solo la percezione per iscritto può garantire alla parte interessata una compiuta cognizione di quelle che sono le ragioni fondanti la pronuncia della sentenza suscettibile di reclamo, ed è proprio questo il principio che il legislatore ha inteso garantire nel momento in cui ha subordinato il decorso del termine breve per l'impugnativa al verificarsi delle sole due fattispecie (comunicazione e notificazione) tali da garantire la realizzazione proprio di siffatto presupposto di integrale conoscenza e/o conoscibilità, che solo la disponibilità di un atto scritto - a differenza della mera percezione orale non più ripetibile - possono garantire

Ciò è ancor più vero nel caso in cui la pronuncia della sentenza suscettibile di impugnativa - e quindi anche ove si tratti di pronuncia emessa ai sensi dell'art. 1; comma 57, L. n. 92/2012, in quanto assoggettabile al reclamo previsto dai commi 58 e ss. della medesima disposizione - sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 429, comma 1, c.p.c., in quanto in una simile ipotesi, secondo una prassi ormai consolidatasi presso la totalità degli Uffici Giudiziari italiani, non vi è garanzia alcuna che la lettura della sentenza (rectius, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese) sia effettivamente avvenuta alla presenza delle parti, così da consentire loro la corretta e compiuta percezione dei termini della decisione. Invero, nella stragrande maggioranza delle ipotesi - e proprio questo è stato il caso del ricorso ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012 proposto dal Lorenzoni avanti il Tribunale di Velletri - la lettura della sentenza ex art. 429, comma, 1, c.p.c.,

lungi dall'intervenire subito dopo "esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti", come espressamente previsto dalla norma processuale in questione, si verifica soltanto al termine dell'intera giornata di udienza ed all'esito dell'eventuale camera di consiglio in cui si sia ritirato il Giudicante al termine della trattazione dell'intero ruolo giornaliero; il che significa che detta lettura avviene, di fatto, a distanza di ore dall'esaurimento della discussione orale e dalla formulazione delle pedissequae conclusioni ad opera delle parti in udienza, nonché - ciò che più importa ai fini della presente disamina - in totale assenza delle parti medesime e/o dei rispettivi difensori.

In altri termini, la modalità di pronuncia della sentenza prevista dall'art. 429, comma 1, c.p.c., in forza di una prassi ormai invalsa, da forma decisionale caratterizzata dall'immediatezza nella successione temporale tra l'espletamento delle attività difensive delle parti nel corso della discussione orale e l'emissione del provvedimento definitivo (alla stregua di quel che avviene, ad esempio, in materia penale, laddove alla chiusura del dibattimento segue sempre, di norma, la pronuncia della sentenza mediante la lettura del relativo dispositivo), a mero simulacro e "*fictio juris*" contraddistinto proprio dall'assenza di una simile contiguità temporale.

Ma allora, se quello testé descritto è il meccanismo effettivamente riscontrabile "sul campo" nell'applicazione dell'art. 429, comma 1, c.p.c. - **peraltro puntualmente realizzatosi nel caso di specie, laddove la lettura della sentenza da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri è avvenuta ad ore di distanza dall'esaurimento della discussione orale del relativo procedimento azionato dal Lorenzoni, ovvero ad alula completamente vuota ed in totale assenza delle parti e dei rispettivi difensori** - pretendere di equiparare una simile modalità di pronuncia della sentenza ad una formale "comunicazione" e/o "notificazione" della stessa, in quanto tale idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 per la proposizione del reclamo, significherebbe distorcere e sovvertire in radice i più elementari principi di garanzia che sovrintendono al giusto processo: principi, questi, ampiamente riconosciuti e tutelati sia dalla legislazione costituzionale che da quella comunitaria, in forza dei quali la previsione di un termine decadenziale dall'impugnativa avverso la decisione dell'A.G., così stringente qual è quello in questione, presuppone indefettibilmente che al soggetto interessato ad

azionare detta impugnativa sia assicurata la concreta di possibilità di conoscere i contenuti della relativa pronuncia.

*** **

P. Q. M.

il sig. Giacomo Lorenzoni, come in epigrafe meglio generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso,

- **enunciare** il principio di diritto in forza del quale, *«qualora la sentenza che abbia definito il ricorso proposto ex art. 1, commi 51 e ss., L. n. 92/2012, sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e della relativa motivazione in fatto e in diritto, in assenza di formale comunicazione alle parti della medesima sentenza ad opera della cancelleria del giudice pronunciante, ovvero in assenza di una sua formale notificazione, il termine per la proposizione del reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012 innanzi alla Corte di Appello competente è quello "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 1, comma 61, L. n. 92/2012, ovvero il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza "reclamanda", a prescindere dalle modalità con le quali detta pubblicazione sia avvenuta (mediante lettura in udienza oppure mediante successivo deposito in cancelleria)»*, e per l'effetto
- **accertare e dichiarare**, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 61, L. n. 92/2012, la ritualità, la tempestività e l'ammissibilità del reclamo proposto dal sig. Giacomo Lorenzoni avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 204/2015, pubblicata in data 5 febbraio 2015, nonché, di conseguenza,
- **cassare**, in virtù di siffatti accertamento e dichiarazione, la sentenza della emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, G.R. dott.ssa Vittoria Di Sario, resa *inter partes* in data 17 marzo 2016 e pubblicata il successivo 25 maggio 2016, nonché comunicata a mezzo PEC al difensore domiciliatario dell'odierno ricorrente il successivo 26 maggio 2016;
- **rinvviare** l'esame del merito della controversia ad altra Sezione della

medesima Corte di Appello di Roma, ovvero ad altro Giudice di secondo grado,

ovvero, in alternativa,

- **decidere** la controversia nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, affinché vengano accolte medesime conclusioni rassegnate dal sig. Giacomo Lorenzoni con il ricorso introduttivo del reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., L. n. 92/2012.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio.

Si depositano, unitamente al presente ricorso per cassazione i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica della sentenza impugnata;
- 2) Fascicoli dei precedenti gradi di giudizio;
- 3) Istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ex art. 369, 3° comma c.p.c., dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, alla Cancelleria della Corte di Cassazione.

Roma, li 23 maggio 2016

Avv. Alberto Bellet